

Tuttavia io non credo che sia legittima la tassa dell'uno per cento, proposta oggi sopra l'intera successione paterna.

Certamente coloro i quali non sanno vedere la distinzione tra l'eredità della legge e l'eredità dell'uomo, ossia la disposizione testamentaria, troppo di leggeri si disbrigliano col dire che questa è una sottigliezza legale.

Signori, la tassa del registro è una tassa sugli affari, è una tassa sui passaggi legali; quindi è inutile parlare di sottigliezze giuridiche. Chi sottiglia davvero, e lo fa per un buon fine, giacchè lo fa per l'erario, è la finanza, la quale profitta di tutte le occasioni, abbraccia tutti i titoli; ed io non ho da ridire, mentre essa fa il dover suo. Ma il dire: è una sottigliezza legale il voler distinguere fra la disposizione della legge e la disposizione dell'uomo; questo, mi perdonino coloro che l'hanno arzardato, non è un parere abbastanza rifiutato. Conseguentemente io dichiaro che, quando l'articolo della Commissione andrà ai voti, io non potrei accettarlo com'è formulato; e sopra i diversi emendamenti io voterò con coloro che propongono larghezze discrete.

Però, prevedendo possibile che le strettezze dell'erario facciano pressione sul voto di alcuni, e potendo per avventura accadere che si formi una Maggioranza sull'aumento di questa parte della tariffa, io, in tal caso, prego la Camera a distinguere col suo criterio, perchè molte sono le analoghe ragioni, ma oggi non mi sento in grado di svolgerle.

La Camera distinguerà col suo criterio che altro è il caso quando il padre di famiglia dispone, ed altro quando lascia il corso alla legge. Allorquando, per quel possesso di cui ormai la famiglia gode, e che è già quasi anticipatamente ritenuto con una specie di solidarietà tra il padre ed i figli, il padre si rimette al disposto della legge, essa riconosce il preesistente diritto rendendolo perfetto; ma certamente non vi è in questo caso un atto da tassare, non vi è una disposizione, non vi è un atto dell'uomo che aspetti protezione dallo Stato; quindi non può esservi tassa, perchè la legge sulle successioni provvede sul piede della comune giustizia e senza mire fiscali. Le mire fiscali si possono invece concepire, e la tassa può divenire giusta e corrispettiva, quando si tratta di proteggere certi atti speciali.

Or dunque, quando il padre non dispone, quando non vi è un atto speciale che regoli fra i figli la di lui successione, io non ammetto legittimità di tassa; ma quando il padre dispone e si fa arbitro del riparto della quota disponibile, io intendo che sorga un diritto legittimo nello Stato ad intervenire; e perciò intendo che in questa occasione, siccome il padre fa un atto, possa su di esso cadere la tassa degli atti; intendendo ancora che il padre crea un passaggio di beni

su cui può cadere la legge daziaria, perchè non si è rispettato il voto della legge naturale e civile. Ed invero, essendo inconcepibile un testamento che dia ai figli ciò che essi ebbero dalla legge, l'attestazione della mente del padre non suole essere per lo più un atto giusto, ma si converte in favore e privilegio per alcuni figli a danno degli altri.

Allora dunque è bene che lo Stato tassi la disposizione: mentre non è possibile che la ragione stessa proceda quando non si tratta più dei lasciti fatti con la porzione disponibile, ma si tratta della successione regolata dalla legge quando gli eredi suoi prendono il posto del padre.

Tuttavia, attese le urgenze dell'erario, io scenderei per semplice provvedimento di finanza ad accordare un mezzo per cento sulla porzione riservata ai figli, e sulle successioni legittime; ma non accorderei l'uno per cento proposto dalla Commissione, altro che quando il padre spiegò con un atto speciale la sua volontà distribuendo la quota disponibile.

Signori, nello stato in cui si trova il mio organo vocale, ho detto anche troppo. Il resto sarà supplito dalla vostra intelligenza.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io intendo solamente di rettificare un concetto che ho sentito poco fa esprimere dall'onorevole Panattoni, quando egli faceva una specie di distinzione tra la finanza e la Camera. Ho chiesto dunque la parola quasi come per un fatto personale, direi, della finanza.

Signori, io desidero che non si falsino i concetti sui quali deve basarsi l'opera nostra. La finanza qui siamo tutti noi; la finanza è il paese; la finanza è lo Stato. Non c'è un interesse diverso tra quello della finanza e quello che voi tutti rappresentate in quest'Aula, quello della nazione.

BEMBO. Arrivata la discussione a questo punto, e specialmente dopo le sode e robuste ragioni addotte dall'onorevole Accolla, io non farò che due brevissime osservazioni: una sul secondo capoverso della lettera *H*, e l'altra sul secondo capoverso della lettera *M*.

Alcuni oratori che mi precedettero hanno trovato singolare, anzi duro che s'imponga una tassa sulla porzione legittima nelle successioni fra ascendenti e discendenti. Io trovo più duro ancora che questa tassa s'imponga nella stessa misura tanto sulla porzione che non è disponibile, che nessuno può togliere, che costituisce una specie di condominio, che deriva *ipso iure* all'eredità, e che non dovrebbe nemmeno essere considerata come un nuovo atto di trasmissione; quanto sull'altra porzione la quale deriva per favore, e per così dire per capriccio della fortuna. Ciò non ostante, avuto riguardo ai bisogni delle finanze che sono imperiosi, pressanti, urgentissimi, io voterò la lettera *H*; ma la voterò col l'emendamento dell'onorevole Panattoni, il quale propone l'applicazione d'una tassa di favore per la por-